



IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

VISTO l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 che ha istituito il Fondo per l'Occupazione nello stato di previsione del Ministero del Lavoro;

VISTO l'articolo 78, comma 2, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consente al Ministero del Lavoro di trasferire alle Regioni le risorse del Fondo per l'Occupazione, *“destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà”*;

VISTO l'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che ha istituito il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione nello stato di previsione del Ministero del Lavoro disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del citato Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che individua gli atti, non aventi forza di legge, sui quali si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 recante Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020 di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021–2023 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 gennaio 2021 - registrato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con visto di regolarità n. 26 del 26 gennaio 2021 - di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2021 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017, ed in particolare l'articolo 7 relativo alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2020 - registrato dalla Corte dei Conti il 2 marzo 2020 al n. 308 - con il quale è stato conferito alla dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;

VISTO il Protocollo d'Intesa del 4 febbraio 2021 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente della Regione Lazio con cui quest'ultima si è impegnata a rinnovare nel biennio 2021 – 2022 le iniziative finalizzate all'azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, proseguendo e completando entro il 2022 il percorso intrapreso negli scorsi anni, assumendosi l'onere del totale finanziamento delle stesse, e si è impegnata, inoltre, ad assicurare – nelle more – ai medesimi lavoratori, l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno per il nucleo familiare nella misura di almeno il 60% della spesa complessivamente necessaria mentre, d'altra parte, il Ministero si è impegnato, esclusivamente e nella misura massima del 40%, al cofinanziamento della spesa per tali assegni;

VISTA la convenzione sottoscritta il 3 marzo 2021 tra questo Ministero e la Regione Lazio, con la quale - in attuazione, per l'annualità 2021, del Protocollo d'Intesa del 4 febbraio 2021 tra le stesse parti - sono stati assegnati alla medesima Regione, in via straordinaria, euro 618.650,83 (seicentodiciottomilaseicentocinquanta/83) del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, a titolo di cofinanziamento, nella misura massima del 40%, della spesa annuale prevista per il pagamento degli assegni socialmente utili ed al nucleo familiare a favore di n. 213 lavoratori provenienti dal bacino, di pertinenza regionale, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

CONSIDERATO che la Regione Lazio non ha avuto la possibilità di addivenire allo svuotamento del bacino entro il 31 dicembre 2020, anche a causa dell'emergenza epidemiologica in corso e, pertanto, è stato necessario stipulare un nuovo Protocollo d'Intesa per il biennio 2021-2022;

RITENUTO di dover imputare, nell'anno 2021, la quota statale della spesa relativa agli assegni per attività socialmente utili e per il nucleo familiare al capitolo 2230 della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione e, per quanto stabilito all'articolo 2 della convenzione citata la precedente capoverso - all'esito dei controlli degli organi competenti sul presente decreto – di dover determinare con atto separato il totale dei costi di gestione dell'INPS per l'erogazione degli assegni ai lavoratori socialmente utili aventi diritto e le quote a carico di ognuna delle parti nelle percentuali suindicate imputando le risorse statali al pertinente capitolo di bilancio del Ministero nel corrente esercizio finanziario,

DECRETA

Articolo 1

E' approvata con il presente decreto - di cui costituisce parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti - la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio sottoscritta il 3 marzo 2021 con la quale, in attuazione del Protocollo d'Intesa del 4 febbraio 2021 tra le stesse parti, sono stati assegnati alla Regione medesima, in via straordinaria, euro 618.650,83 (seicentodiciottomilaseicentocinquanta/83) del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, a titolo di cofinanziamento, nella misura massima del 40%, della spesa annuale prevista per il pagamento degli assegni socialmente utili ed al nucleo familiare a favore di n. 213 lavoratori provenienti dal bacino, di pertinenza regionale, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

Articolo 2

La spesa di euro 618.650,83 (seicentodiciottomilaseicentocinquanta/83) di cui al precedente articolo 1 graverà, nel corrente esercizio finanziario, sul capitolo 2230 - PG 5 in gestione a questa Direzione Generale.

Con atto separato - all'esito dei controlli degli organi competenti sul presente decreto - sarà determinato il totale dei costi di gestione dell'INPS per l'erogazione degli assegni ai lavoratori socialmente utili aventi diritto oltre alle quote a carico di ognuna delle parti nelle percentuali suindicate e saranno imputate le risorse statali al pertinente capitolo di bilancio del Ministero nel corrente esercizio finanziario.

L'efficacia del presente decreto è subordinata alla prescritta registrazione da parte degli organi di controllo ed alla pubblicazione sul sito internet www.lavoro.gov.it.

F.to Dott.ssa Agnese De Luca

Registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio (MEF – DRGS) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con visto di regolarità contabile numero 49 del 15 marzo 2021

Registrato dalla Corte dei Conti (Ufficio di controllo preventivo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali) al numero 629 del 22 marzo 2021